



Comune di Civitella Roveto

Provincia di L'Aquila

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 6 R.D. Del 14/10/2020	OGGETTO: TARIFFE TARI.

L'anno **duemilaventi**, addi quattordici (14) del mese di Ottobre alle ore 19:30 nell'aula delle adunanze Consiliari del Comune detto, in prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone del Sindaco Dr. Sandro De Filippis e dei seguenti Consiglieri Comunali risultanti presenti dopo l'appello nominale;

1. Allegritti Dott.ssa Lucia	Consigliere	Presente
2. Cianchetta dr. Simone	Consigliere	Presente
3. D'Anastasio Domenico	Consigliere	Presente
4. Di Loreto Laura	Consigliere	Presente
5. Fontana Francesco	Consigliere	Presente
6. Montaldi Geom. Giancarlo	Consigliere	Presente
7. Oddi Avv. Pierluigi	Consigliere	Presente
8. Vernile Giuseppe	Consigliere	<i>Assente</i>
9. Persia Melissa	Consigliere	Presente
10. Baldassarre Bruno	Consigliere	Presente
11. Colacicchi Raffaello	Consigliere	Presente
12. Persia Patrizia	Consigliere	Presente

Consiglieri in carica 13

Presenti 12 (Compreso Sindaco), assenti: Vernile Giuseppe.

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. Francesco Del Pinto**.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero Legale, Dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco/Presidente illustra il presente punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che con l'art. 1 comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), dal 1° gennaio 2014 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue componenti IMU — TASI e TARI;

VISTO l'art. 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che testualmente recita: "a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 1093 della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) nel modificare l'articolo 1, comma 652, della legge 147/2013 ha prorogato la possibilità per i comuni di determinare la TARI sulla base del criterio medio — ordinario (vale a dire in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti);";
- le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, il calcolo avviene sulla base della superficie prevista per l'anno.

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 30.09.2014;

VISTO che con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge n. 27 del 24/04/2020 e successivi provvedimenti governativi è stato disposto lo slittamento del termine al 31 ottobre 2020 per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2020 da parte degli Enti Locali, pertanto, si ritiene altresì prorogato il termine per l'approvazione delle tariffe TARI e del relativo regolamento (art. 53, comma 16 della Legge 388/2000);

VISTO l'art. 107 comma 5 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che testualmente recita: "*I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottata per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del Servizio Rifiuti (PEF) per l'anno 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal (PEF) per il 2020 e icosti determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dall'anno 2021*";

TENUTO conto che il Comune invia ai contribuenti un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distinto per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l'importo di ogni singola rata e la scadenza con allegato modello F24 di pagamento precompilato;

STABILITO che:

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e

all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

RICHIAMATO l'art. 107 comma 5 del D.L. 17 marzo 2020, il quale dispone che il Comune, può approvare le tariffe TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) anno 2020;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 24 luglio 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale:

- si è provveduto alla emissione del ruolo TARI, limitatamente alle utenze domestiche e alle altre utenze che non hanno subito la chiusura durante l'emergenza COVID -19;
- si è rinviata la decisione in merito ad eventuali sconti da applicare alle utenze non domestiche per le quali sia stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi, ad un successivo provvedimento da emanarsi quando il quadro normativo sarà stabile, e probabilmente all'atto dell'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

VISTA la Nota di chiarimento IFEL ad oggetto: *"La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19"*, nella quale, è stato osservato quanto segue: *"Si deve dunque ritenere che le riduzioni in questione, rivolte a specifiche categorie economiche o a fasce di utenza domestica colpite dalle conseguenze dell'emergenza, possono essere finanziate con entrate proprie del bilancio dei Comuni, derivanti da eventuali maggiori entrate riscosse a seguito dell'attività di contrasto dell'evasione (su Tari o su altre fonti di entrata), ovvero da altre risorse proprie del Comune, quali l'avanzo di amministrazione e altre disponibilità, anche straordinarie, dell'ente"*;

VISTO il comma 660, della legge n. 147 del 2013, il quale ha previsto che il Comune possa deliberare "ulteriori riduzioni ed esenzioni" rispetto a quelle già previste dalla normativa (ed elencate nel comma 659), qualificabili come "riduzioni atipiche" di tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza con il servizio rifiuti;

RILEVATO che le suddette riduzioni debbono essere assicurate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune", ovvero da risorse diverse dal prelievo sui rifiuti relativo all'anno di riferimento;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, recante: Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Il Sindaco/Presidente pone in votazione;

Con voti favorevoli pari a dodici (12), nessun contrario, nessun astenuto, espressi nelle forme di legge da 12 consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco,

DELIBERA

Di Dare Atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di Confermare per l'anno 2020 le tariffe TARI adottate per l'anno 2019 relative alle utenze domestiche e non domestiche;

Di Provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del nuovo Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2020 secondo la nuova metodologia di ARERA, descritto nella delibera n. 443/2019;

Di Prevedere che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni a decorrere dall'anno 2021;

Di Dare Atto altresì che alle tariffe applicate dal Comune dal 1 gennaio 2020, verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, pari al 5%;

Di Provvedere alla applicazione dello sconto a vantaggio delle utenze non domestiche per le quali sia stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi, fissando la percentuale della suddetta agevolazione al 25%;

Di Dare Atto che la riduzione delle entrate derivante dalla definizione dei criteri sopra definiti per l'applicazione dello sconto del 25% trova copertura con la proposta di delibera di approvazione del bilancio iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale in data odierna mediante l'utilizzo, a compensazione delle minori entrate per Tari ordinaria, di risorse di bilancio;

Di Trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in via telematica, la deliberazione di cui all'oggetto mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione sul sito informatico;

Di Incaricare il Responsabile del tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli pari a dodici (12), nessun contrario, nessun astenuto, espressi nelle forme di legge da 12 consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco,


DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Si è espresso parere favorevole alla regolarità tecnica:
IL RESPONSABILE del servizio: Dott. Francesco DEL PINTO



Si è espresso parere favorevole di regolarità contabile:
IL RESPONSABILE del servizio: Dott.ssa Lucia ALLEGRI



Del che è verbale.

IL SINDACO
(Dott. Sandro De Filippis)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Francesco Del Pinto)

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Civitella Roveto, li _____

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO (AQ)

Anno	Titolo	Classe	PARTENZA
2020	II	2020 17	
Prof.n.	5108	Del	22/10/2020



IL FIRMATARIO DELLA PUBBLICAZIONE
(Sig. Cesidio Tersone)



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data _____ essendo trascorsi dieci giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione.

Civitella Roveto, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Francesco Del Pinto)